Oscuramento d'Ufficio

Numero registro generale 25382/2022
Numero sezionale 242/2023
Numero di raccolta generale 25940/2023
Data pubblicazione 05/09/2023

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta da		Oggetto:
		disciplinare avvocati
Pasquale D'ASCOLA	- Primo Presidente f.f. -	
Carlo DE CHIARA	- Presidente di Sezione -	
Giacomo Maria STALLA	- Consigliere -	R.G.N. 25382/2022
Margherita Maria LEONE	- Consigliere -	Cron.
Alberto GIUSTI	- Consigliere -	UP – 23/05/2023
Lina RUBINO	- Consigliere -	
Guido MERCOLINO	- Consigliere Rel. -	
Francesco TERRUSI	- Consigliere -	
Antonio SCARPA	- Consigliere -	**Oscuramento dati**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25382/2022 R.G. proposto da

(omissis)(omissis) da sé medesimo rappresentato e difeso, unitamente allo (omissis), con domicilio eletto in (omissis);

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI (omissis)

– intimato –

avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 141/22, depositata il

Firmato Da: MERCOLINO GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6d0c7e6e1a64c0faee8e061bbad34a5c - Firmato Da: D'ASCOLA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7b652feabac1a9802f20daa454db64bb
Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07616

23 settembre 2022.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 maggio 2023 dal Consigliere Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale (omissis) che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 23 settembre 2022, il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato l'impugnazione proposta dall'Avv. (omissis) (omissis) avverso il provvedimento emesso il 12 gennaio 2018, con cui il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto aveva irrogato al professionista la sanzione disciplinare della censura, per aver violato l'art. 37 del Codice Deontologico Forense, essendosi avvalso di un'organizzazione stabile per il procacciamento della clientela per mezzo (omissis) (omissis) i (omissis) di (omissis)

Il procedimento traeva origine da una pluralità di esposti, dai quali emergeva un'organica collaborazione tra il legale e (omissis) , nei locali della quale venivano sottoscritte le procure defensionali ed avveniva il primo e spesso l'unico incontro con i clienti, e per mezzo della quale venivano fornite le informazioni sullo svolgimento delle pratiche, le poche volte che venivano effettivamente fornite, con anticipazione da parte della stessa delle spese delle singole pratiche, e la ripartizione del compenso per singola pratica, pari al 10% ciascuno del capitale riscosso dal cliente.

A fondamento della decisione, il CNF ha innanzitutto escluso l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare, ritenendo applicabile il termine quinquennale previsto dall'art. 51 del r.d. 27 novembre 1933, n. 1578, vigente all'epoca della commissione dell'illecito, ma rilevando che la prescrizione era stata ripetutamente interrotta, dapprima con la deliberazione di apertura del procedimento da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis) (adottata il 7 marzo 2011) ed in seguito con la citazione a giudizio (notificata il 15 settembre 2014), la delibera di apertura del procedimento da parte del CDD (adottata il 28 ottobre 2016) e la notificazione della decisione impugnata

Firmato Da: MERCOLINO GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6d0c7e6e1a64c0faee8e061bbad34a5c - Firmato Da: D'ASCOLA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7b652feabac1a9802f20daa454db64bb
Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07616

(effettuata il 16 gennaio 2018).

Premesso inoltre che il difetto di adeguata motivazione non comporta la nullità della decisione adottata dal CDD, suscettibile d'integrazione da parte del giudice dell'impugnazione, competente sia per la legittimità che per il merito, ha confermato la contrarietà del comportamento tenuto dall'incolpato agli obblighi di correttezza e decoro previsti dall'art. 37, comma primo, del CDF, osservando che tra il legale e (omissis) era intercorso un rapporto strutturato e duraturo, che aveva comportato il trasferimento di numerose pratiche al professionista. Rilevato che tale rapporto prevedeva il rimborso da parte (omissis) delle spese anticipate dall'Avvocato per conto degli assistiti e la pattuizione di un compenso pari ad una quota dei risarcimenti percepiti, ha ritenuto che ciò creasse una piena interessenza tra di essi, ulteriormente comprovata dalle vicende inerenti alla predisposizione degli esposti, alla revoca dei mandati, ai giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi, alla transazione tra (omissis) e il professionista, alle condizioni dell'accordo conciliativo ed alle successive ritrattazioni conseguenti alla transazione: ha richiamato in proposito le deposizioni rese da due testi, i quali avevano riferito di essere stati ricevuti dall'Avv. (omissis) presso la (omissi unitamente al titolare della stessa, sì da essere stati indotti a ritenere che il professionista operasse alle dipendenze (omissis) o come avvocato della stessa.

Precisato infine che il regime previsto dal CDF era applicabile alle condotte poste in essere prima della sua entrata in vigore soltanto se più favorevole all'incolpato, il CNF ha ritenuto adeguata la sanzione irrogata dal CDD, osservando che la condotta contestata all'Avv. (omissis) era punita con la sanzione edittale della censura, più favorevole rispetto a quella prevista dalla disciplina previgente, e comunque non particolarmente gravosa, in relazione alla gravità dei fatti ed alla loro protrazione nel tempo.

2. Avverso la predetta sentenza l'Avv. (omissis) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'esecutività del provvedimento. Il Consiglio dell'Ordine non ha svolto attività difensiva.

Per la decisione del ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Pro-

Firmato Da: MERCOLINO GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6d0c7e6e1a64c0faee8e061bbad34a5c - Firmato Da: D'ASCOLA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7b652feabac1a9802f20daa454db64bb
Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07616

curatore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 8, comma ottavo, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, che ha prorogato fino alla data del 30 giugno 2023 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 221, comma ottavo, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e di cui all'art. 23, commi 8-*bis*, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-*bis*, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 56 e 65, comma quinto, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, osservando che, nell'escludere la prescrizione dell'azione disciplinare, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del carattere istantaneo dell'illecito, risalente agli anni 2006-2007, e della cessazione della efficacia delle norme previgenti determinata dall'entrata in vigore del CDF, le cui disposizioni si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso, se più favorevoli all'incolpato. Premesso infatti che il procedimento disciplinare presenta caratteristiche non solo amministrative, ma anche spiccatamente penalistiche, sostiene che, in ossequio al principio del *favor rei*, la disciplina introdotta dall'art. 56 della legge n. 247 del 2012 deve ritenersi applicabile anche ai fatti commessi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, ove, come nella specie, risulti più favorevole.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 37 del CDF, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente l'illecito disciplinare, senza tenere conto dell'avvenuta ritrattazione degli esposti e della rettifica delle deposizioni da parte dei testi, i quali avevano chiarito che le procure erano state sottoscritte alla presenza di esso ricorrente e nel suo studio, avevano negato l'utilizzazione di toni minacciosi o offensivi e l'esistenza di un rapporto commerciale tra esso ricorrente e (omissis) (omissis) e non avevano sollevato alcun rilievo in ordine all'operato di esso ricorrente. Precisa che l'intervento (omissis) era giustificato dall'assistenza dalla stessa prestata ai clienti nella fase stragiudiziale, della quale egli non poteva essere chiamato a rispondere, mentre il rilascio delle procure in

Firmato Da: MERCOLINO GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6d0c7e6e1a64c0faee8e061bbad34a5c - Firmato Da: D'ASCOLA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7b652feabac1a9802f20daa454db64bb
Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07616

un luogo diverso da quello destinato all'esercizio della professione non poteva essere ritenuto contrario alla correttezza ed al decoro, avuto riguardo alla crescente dematerializzazione della professione di avvocato. Ribadisce di non aver tenuto alcuna condotta volta all'accaparramento di clientela, ma di essersi limitato a subentrare nella gestione delle pratiche precedentemente trattate in via stragiudiziale (omissis) , sulla base d'incarichi conferitigli liberamente, e senza che intercorresse alcuna pattuizione tra lui e (omissis) .

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 65, comma quinto, della legge n. 247 del 2012, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la sanzione irrogata dal CDD fosse più favorevole di quella prevista dalla disciplina previgente, senza considerare che quest'ultima consentiva al COA di scegliere tra una pluralità di sanzioni, da quella minima dell'avvertimento a quella massima della sospensione.

4. Il primo motivo, riguardante la prescrizione dell'azione disciplinare, è infondato.

In tema d'illecito disciplinare degli avvocati, queste Sezioni Unite hanno affermato ripetutamente che il regime di prescrizione introdotto dall'art. 56 della legge n. 247 del 2012, che assoggetta l'azione disciplinare a un termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agl'illeciti commessi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore: premesso infatti che, in linea generale, il principio di retroattività della *lex mitior* non è riferibile al termine di prescrizione, riguardando esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, si è osservato che l'applicazione retroattiva dell'art. 56 cit. non può trovare giustificazione neppure nel disposto dell'art. 65, comma quinto, della legge n. 247 del 2012, il quale si limita a stabilire che «le norme del codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato», senza fare alcun cenno alla prescrizione, disciplinata dalla legge professionale, e riguardante comunque illeciti che non hanno natura penale, ma amministrativa; si è quindi ritenuto che, fatta eccezione per le ipotesi in cui il procedimento disciplinare sia promosso per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale, il riferimento tem-

Firmato Da: MERCOLINO GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6d0c7e6e1a64c0faee8e061bbad34a5c - Firmato Da: D'ASCOLA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7b652feabac1a9802f20daa454db64bb
Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07616

porale per l'individuazione della disciplina applicabile sia costituito dal momento della commissione del fatto o, per gl'illeciti non aventi carattere istantaneo, da quello in cui è cessata la permanenza (cfr. Cass., Sez. Un., 16/07/2021, n. 20383; 28/10/2020, n. 23746; 24/01/2020, n. 1609).

Tale principio deve ritenersi applicabile anche nel caso in esame, caratterizzato dalla contestazione di un comportamento previsto come illecito esclusivamente dal CDF, avente carattere permanente, in quanto consistente nell'instaurazione di un rapporto stabile con (omissis) 'affari, ma interamente consumato sotto la vigenza del r.d. n. 1578 del 1933, essendo cessato in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012: non merita pertanto censura la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto applicabile la disciplina dettata dall'art. 51 del r.d. n. 1578 cit., escludendo quindi l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare, per effetto degli atti interruttivi compiuti nel corso del procedimento.

5. E' invece inammissibile il secondo motivo, volto a censurare l'accertamento dell'illecito, per violazione dell'art. 37 del CDF.

Com'è noto, infatti, il codice deontologico non ha carattere normativo, essendo costituito da un insieme di regole che gli organi di governo degli avvocati si sono date per attuare i valori caratterizzanti la propria professione e garantire la libertà, la sicurezza e la inviolabilità della difesa, con la conseguenza che la sua violazione rileva in sede giurisdizionale soltanto in quanto si colleghi all'incompetenza, all'eccesso di potere o alla violazione di legge, cioè ad una delle ragioni per le quali l'art. 36, comma sesto, della legge n. 247 del 2012, così come l'art. 56, terzo comma, del r.d. n. 1578 del 1933, consente il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., 17/05/2021, n. 13168; 25/06/2013, n. 15873). Per effetto di tale limitazione, sono demandati in via esclusiva al CNF l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, più in generale, la valutazione delle risultanze processuali, i quali restano sottratti al controllo di legittimità, a meno che non si traducano in un palese sviamento di potere, ovverosia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito: non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del

Firmato Da: MERCOLINO GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6d0c7e6e1a64c0faee8e061bbad34a5c - Firmato Da: D'ASCOLA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7b652feabac1a9802f20daa454db64bb
Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07616

giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull'assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale (cfr. Cass., Sez. Un., 31/07/2018, n. 20344; 2/12/2016, n. 24647).

Tali vizi nella specie non sono stati neppure dedotti, essendosi il ricorrente limitato a denunciare la violazione di legge, in riferimento ad una norma del CDF, censurando la ricostruzione dei fatti risultante dalla sentenza impugnata, senza neppure indicare le lacune argomentative o i vizi logici del ragionamento posto a fondamento della decisione, ma insistendo sulla propria personale lettura della vicenda, contrastante con quella fornita dal CNF, ed in tal modo dimostrando di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, nonché la coerenza logico-formale della stessa, nei limiti in cui le relative anomalie risultino idonee ad evidenziare lo sviamento di potere.

6. E' infine infondato il terzo motivo, riguardante l'individuazione della sanzione applicabile alla condotta accertata.

Non può infatti condividersi la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui, nell'individuazione del regime sanzionatorio applicabile, si sarebbe dovuto tenere conto della portata più favorevole di quello previsto dall'art. 40 del r.d. n. 1578 del 1933, il quale consentiva di scegliere tra una pluralità di sanzioni, anche meno gravose della censura, la quale invece, ai sensi dell'art. 37, comma sesto, del CDF, costituisce l'unica sanzione prevista dalla disciplina vigente per la violazione del divieto di accaparramento della clientela.

Come si è detto in precedenza, ai sensi dell'art. 65, comma quinto, della legge n. 247 del 2012, che ha recepito il criterio del *favor rei* in luogo del principio *tempus regit actum*, le norme del CDF si applicano ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato: ne consegue che l'individuazione del regime giuridico più favorevole deve essere effettuata non già in astratto, ma con riguardo alla concreta vicenda disciplinare, tenendo conto di tutte le conseguenze che potrebbero derivare dall'integrale applicazione di ciascuna delle due normative nella speci-

Firmato Da: MERCOLINO GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6d0c7e6e1a64c0faee8e061bbad34a5c - Firmato Da: D'ASCOLA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7b652feabac1a9802f20daa454db64bb
Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07616

fica fattispecie (cfr. Cass., Sez. Un., 18/06/2021, n. 126296; 12/04/2021, n. 9546; 27/12/2017, n. 30993).

Conformemente a tale principio, la sentenza impugnata ha posto a confronto i regimi sanzionatori applicabili alla violazione accertata, individuando la sanzione prevista dal CDF nella censura ed evidenziando l'astratta possibilità di attenuarla nell'avvertimento, ai sensi dell'art. 22, comma terzo, lett. *a)*, del CDF, o di aggravarla fino alla sospensione non superiore ad un anno, ai sensi del comma secondo, lett. *b)*, della medesima disposizione, ma ritenendo adeguata la sanzione edittale, applicata dal CDD, in considerazione per un verso della modesta gravosità della sanzione edittale e per altro verso della gravità dei fatti e della loro protrazione nel tempo, e concludendo pertanto per la portata più favorevole di tale trattamento, rispetto a quello previsto dalla disciplina previgente.

Nella parte concernente l'individuazione della sanzione più appropriata al fatto contestato, tale apprezzamento deve ritenersi incensurabile in sede di legittimità, spettando esclusivamente agli organi professionali la valutazione della gravità del fatto e della condotta addebitata all'incolpato, ai fini della commisurazione della sanzione, e non essendo quindi consentito a questa Corte di sostituirsi al CNF nella valutazione dell'adeguatezza della stessa, se non nei limiti di un controllo di ragionevolezza, che non attiene alla congruità della motivazione, ma all'individuazione del precetto (cfr. Cass., Sez. Un., 17/03/2017, n. 6967; 13/11/2012, n. 19705).

7. Il ricorso va pertanto rigettato, restando in tal modo assorbita l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell'intimato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Firmato Da: MERCOLINO GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6d0c7e6e1a64c0faee8e061bbad34a5c - Firmato Da: D'ASCOLA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7b652feabac1a9802f20daa454db64bb
Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07616

pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma il 23/05/2023

Il Consigliere estensore

Il Primo Presidente f.f.

Firmato Da: MERCOLINO GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6d0c7e6e1a64c0faee8e061bbad34a5c - Firmato Da: D'ASCOLA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7b652feabac1a9802f20daa454db64bb
Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07616